



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO IN MATERIA DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI
SERBIA, CON ALLEGATO, FATTO A BELGRADO IL 21 MARZO 2023

Art. 7 (Accordo)

Pellicole originali e lingue

1. Le coproduzioni devono essere realizzate e doppiate o sottotitolate per essere distribuite nella Repubblica Italiana e nella Repubblica di Serbia. La maggior parte del lavoro sarà svolto solitamente nel paese del coproduttore che fornisce il maggior apporto finanziario ma le Autorità competenti possono concordare altre modalità. 2. Ciascun coproduttore e' proprietario, pro quota, del negativo originale che viene depositato, a nome congiunto, presso un laboratorio scelto di comune accordo al quale ciascun coproduttore avrà accesso. Il laboratorio deve essere ubicato nel territorio di una delle Parti. In casi eccezionali, le Autorità competenti possono autorizzare l'utilizzo di un laboratorio sito in un altro Paese. 3. Ciascuna «coproduzione» deve avere almeno due versioni, rispettivamente in italiano ed in serbo. La versione italiana deve essere realizzata nella Repubblica Italiana, mentre la versione serba deve essere realizzata nella Repubblica di Serbia.

Versione in vigore dal 27 maggio 2024 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

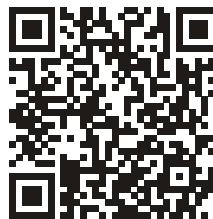
Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Serbia, con Allegato, fatto a Belgrado il 21 marzo 2023
Estremi	Legge 14 maggio 2024, n. 65
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 maggio 2024

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-65-2024/accordo-art-7>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it